

Articolo 7

Approvazione dei piani e permesso d'esercizio

- ¹ Chiunque intende costruire o trasformare un'azienda industriale deve proporle i piani all'approvazione dell'autorità cantonale. Questa assume il rapporto dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni. Le proposte espressamente designate come istruzioni nei relativi rapporti sono assunte dalle autorità cantonali quali condizioni per l'approvazione dei piani.
- ² L'autorità cantonale approva i piani conformi alle prescrizioni; ove occorra, essa può subordinare l'approvazione a speciali misure protettive.
- ³ Prima d'iniziare l'attività aziendale, il datore di lavoro deve chiedere il permesso d'esercizio all'autorità cantonale. L'autorità cantonale dà il permesso d'esercizio se la costruzione e gli impianti dell'azienda risultano conformi ai piani approvati.
- ⁴ Se la costruzione o la trasformazione di un'impresa richiede una decisione d'approvazione dei piani di un'autorità federale, quest'ultima approva i piani secondo la procedura di cui al capoverso 1. La procedura d'eliminazione delle divergenze in seno all'Amministrazione federale di cui agli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione si applica ai rapporti e ai corapporti.

Premessa

La procedura di approvazione dei piani e di rilascio del permesso d'esercizio esige che le disposizioni generali sulla protezione della salute, secondo l'articolo 6 LL, e le misure per prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali, secondo l'articolo 82 della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni, siano già presi in considerazione nei piani di un'azienda. La procedura di approvazione dei piani e di rilascio del permesso d'esercizio permette di prevenire già allo stadio di progetto possibili lacune nel settore della protezione della salute e della sicurezza del lavoro, evitando così che le autorità siano poste di fronte al fatto che la costruzione non è conforme alle disposizioni della legge sul lavoro (LL) e dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI). Per correggere simili lacune, ammesso che ciò sia possibile, si devono quasi sempre eseguire interventi complessi che comportano costi elevati.

Nel caso di costruzioni o di trasformazioni complesse di imprese è opportuno discutere già i primi abbozzi dei piani. Ciò permette di integrare

subito eventuali aggiunte o correzioni del committente della costruzione o dell'architetto in modo che il progetto definitivo possa essere approvato senza grandi riserve.

L'approvazione dei piani e il permesso d'esercizio si basano su una decisione amministrativa che deve essere comunicata per iscritto. Le decisioni di rifiuto totale o parziale d'una domanda devono essere motivate e devono indicare il diritto di ricorso nonché i termini e l'autorità di ricorso (v. indicazioni relative agli art. 50–58 LL). Una decisione relativa all'approvazione dei piani e al permesso d'esercizio che prevede riserve e condizioni corrisponde a un rifiuto parziale della domanda e può essere impugnata mediante ricorso.

Può accadere che l'autorità prenda conoscenza troppo tardi della costruzione o della trasformazione di un'impresa e che i lavori siano già avanzati o (quasi) terminati. Anche in questo caso il committente della costruzione è tenuto a presentare i piani per l'approvazione e a inoltrare una domanda per il permesso d'esercizio. Nella fattispecie, occorre distinguere due casi (v. anche l'illustrazione 007–1):

• **I lavori sono appena stati avviati:**

In tal caso i piani devono essere subito presentati per approvazione. L'approvazione e il permesso d'esercizio sono rilasciati secondo la normale procedura.

• **I lavori sono avanzati o terminati:**

I piani devono essere approvati a posteriori, ossia dopo che è stata effettuata un'ispezione sul luogo per accertare se l'approvazione dei piani debba essere accompagnata da riserve. A seconda della gravità delle lacune constatate, sono decisi provvedimenti adeguati o un divieto d'esercizio in base agli articoli 51 e 52 LL. L'approvazione dei piani e il permesso d'esercizio a posteriori dovranno essere rilasciati, all'occorrenza, sotto forma di decisione unica.

In simili casi si applicano le disposizioni penali previste all'articolo 59 capoverso 1 lettera a LL.

La procedura di approvazione successiva dei piani è applicata anche quando l'autorità constata l'effettiva utilizzazione di locali per i quali non è stato presentato alcun piano.




Illustrazione 007-1: Approvazione dei piani e permesso d'esercizio; procedura normale e procedura con approvazione successiva

Capoverso 1

In un'azienda industriale, la responsabilità di presentare una domanda di approvazione dei piani è generalmente assegnata al committente della costruzione e non al datore di lavoro. Ciò è motivato dal fatto che molti edifici sono costruiti e successivamente affittati da imprese immobiliari. Qualora non siano conformi alle prescrizioni legali per le imprese industriali, tali edifici non possono in seguito essere utilizzati dalle stesse.

Negli articoli 37–39 OLL 4 vengono descritti la forma e il contenuto della domanda di approvazione dei piani. Altri dettagli sono contenuti nei commenti a detti articoli.

L'autorità cantonale richiede il rapporto all'INSAI. Se una deroga è necessaria, prima di concederla, l'autorità cantonale consulta l'Ispettorato federale del lavoro (vedi in merito commento dell'articolo 27 OLL 4). Le proposte espressamente designate come istruzioni nel relativo rapporto sono assunte dalle autorità cantonali quali condizioni per l'approvazione dei piani.

Capoverso 2

L'autorità cantonale approva i piani presentati aggiungendovi, se necessario, osservazioni e riserve. Se si discostano eccessivamente dalle prescrizioni, i piani vengono rinviati per correzione al richiedente affinché apporti le necessarie modifiche. Una decisione di approvazione dei piani non può avere effetto sospensivo poiché la LL non permette di decidere l'interruzione dei lavori nel corso della procedura di approvazione dei piani. Una misura di questo tipo potrebbe eventualmente basarsi su prescrizioni cantonali o comunali di polizia edile, che sono espressamente riservate all'articolo 71 lettera c LL.

Indicazioni relative alla legge sul lavoro

II. Protezione della salute e approvazione dei piani
Art. 7 Approvazione dei piani e permesso d'esercizio

LL**Art. 7**

Capoverso 3

Se la costruzione o la trasformazione di un'azienda è conclusa conformemente ai piani, il committente della costruzione o il datore di lavoro devono chiedere per iscritto il permesso d'esercizio prima di iniziare l'attività aziendale.

Dopo che è stata presentata la domanda, l'autorità può subordinare il permesso d'esercizio a condizioni suppletive se l'esame della domanda rivela elementi nella costruzione o negli impianti dell'azienda che non corrispondono ai piani approvati o difetti che non erano prevedibili al momento dell'approvazione dei piani (art. 43 cpv. 2 OLL 4). L'autorità può esigere dai datori di lavoro, anche dopo il rilascio del permesso d'esercizio, che le lacune rilevate siano rimosse. Se i datori di lavoro non si conformano all'intimazione, l'autorità può applicare la procedura prevista negli articoli 51 e 52 della legge (art. 46 OLL 4).

Capoverso 4

Se la costruzione o la trasformazione di un'impresa richiede una decisione d'approvazione dei piani di un'autorità federale, i Cantoni non emanano più una decisione d'approvazione dei piani, ma unicamente un parere. I dettagli relativi alla procedura federale coordinata sono indicati negli articoli 41 e 44 OLL 4 (v. Indicazioni relative alla OLL 4).